



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE
E LA NORMATIVA TECNICA

Ex Divisione IX – Politiche europee e internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del Sig. TAMAS Alexandru, cittadino rumeno, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di qualifica professionale, conseguito in Romania, per l’assunzione in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese per l’esercizio delle attività di autoriparatore di cui all’art.1, comma 3 lett. A) “Meccatronica”, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.;

VISTO il titolo di qualifica professionale denominato “Certificat de calificare profesionala nivel 3 – Tinichigiu vospitor auto – mecanica” (Certificato di qualifica professionale livello 3 – meccanica/carrozzeria auto) serie Ae nr. 0032577, conseguito dal Sig. TAMAS Alexandru presso il Liceul Tehnologic “Petru Rares” Barlad (Romania) al termine di **tre anni** di ciclo scolastico (dal 2015 al 2018) nel campo di **Meccanica/Carrozziere auto** e rilasciato nell’agosto 2019;

VISTO che l’autorità competente rumena, interpellata tramite Internal Market Information System con la IMI n. 99421, ha informato che la professione di meccatronico non è regolamentata, che il corso di qualificazione professionale del Sig. Tamas è regolato dal Ministero dell’Educazione, che il certificato di qualifica Livello 3 EQF attesta l’acquisizione di qualifica professionale conseguita dopo un esame certificato e che in Romania il certificato di qualifica corrisponde all’art. 11, livello a) ii della Direttiva;



VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 26 febbraio 2020, su parere conforme dell'Associazione di categoria Confartigianato, ha ritenuto il titolo di formazione documentato dal Sig. TAMAS Alexandru idoneo ed attinente all'esercizio della qualifica di Responsabile tecnico in impresa di autoriparazione per l'attività di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) "meccatronica" della citata legge n. 122/1992, ed ha determinato di accogliere la domanda dell'interessato **subordinatamente al superamento di una misura compensativa**, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9/11/2007, n. 206;

VISTO che la professione di "meccatronica" regolamentata in Italia dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i. include, oltre al settore della meccanica-motoristica anche quello di elettrauto (settori che non possono essere scissi) e che la formazione dell'interessato è rivolta al settore della "meccanica/carrozziere auto";

CONSIDERATO che la predetta misura compensativa è necessaria in quanto la professione regolamentata in Italia include "una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro d'origine" e "la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle oggetto del titolo di formazione in possesso del richiedente" (art. 22, comma 1, lett. C del d.lgs. 206/2007) cioè "materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante" (art. 22, co. 5 del d.lgs. 206/2007);

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE, la citata misura compensativa, diretta a colmare la differenza della formazione e ad accertare la conoscenza della predetta attività, è stata individuata nella prova attitudinale di cui all'Allegato A del presente decreto;

VISTO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 65886 del 2 marzo 2020 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta subordinatamente al superamento della misura compensativa;

VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;



TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di €32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di €16,00) è stata corrisposta in data 15 ottobre 2019, per conto dell'interessato, tramite bonifico bancario della Banca di Asti (riferimento operazione: BONS 707/1) alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio;

DECRETA

Art. 1

1. Al Sig. TAMAS Alexandru, cittadino rumeno, nato a Barlad (Romania) in data 1 luglio 2001, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21 è riconosciuto il titolo di qualifica professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di autoriparazione di cui all'art. 1 comma 3, lettera a) "Meccatronica" della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i. **subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa** di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i.
2. La misura compensativa, volta a colmare la differenza riscontrata nella formazione citata nelle premesse, consiste in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma, 09 aprile 2020

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana GULINO



ALLEGATO A

La **prova attitudinale** consiste in una prova teorico/pratica ed in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie di cui al Decreto Direttoriale 12 febbraio 2016 recante Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento delle qualifiche professionali: attività di autoriparazione – sezione meccatronica: (stabilite dall’Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi), si svolge in lingua italiana ed è diretta a verificare il possesso da parte del candidato delle conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente allo scopo di valutarne l’idoneità ad esercitare l’attività regolamentata di autoriparazione.

Gli oneri per l’attuazione della misura compensativa sono a carico dell’interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell’interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

La prova teorico/pratica per la SEZIONE DELLA MECCATRONICA, verterà sulle seguenti materie

Parte elettronica

- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione e messa a punto centralina elettronica motori benzina;
- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione dei sistemi di iniezione dei motori a benzina e dei motori diesel, nei loro vari componenti (centralina, pompa carburante, iniettori, sensori, ecc.);
- controllo e riparazione dei sistemi elettronici di regolazione dell'autotelaio (abs, esp, asr, ecc.);
- revisione ed equilibratura turbocompressori con waste-gate o a geometria variabile;
- strumenti di diagnostica e controllo;
- installazione computer di bordo, sistemi di navigazione satellitare;
- installazione impianti climatizzazione
- controllo e sostituzione dei cambi semiautomatici robotizzati e sequenziali;

Parte mista

- installazione impianto gpl;
- controllo, riparazione o sostituzione dei differenziali o dei sistemi a trazione integrale
- controllo e sostituzione dei cambi automatici;

Parte elettrica

- messa a punto dell'accensione;
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione;
- installazione antifurto;
- installazione autoradio;



- sostituzione batteria;
- allineamento proiettori.
- apparato elettrico degli autoveicoli (riparazione e rifacimento);
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione.

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto della prova teorico/pratica.

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione Piemonte**, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla

Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale – Settore standard formativi e orientamento professionale – Via Magenta 12 - TORINO
PEC coesionesociale@cert.regione.piemonte.it

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero tramite PEC.** Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.